

DELIBERA N. 233/14/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DEI DIRITTI D'USO GSM IN BANDA 900 E 1800 MHZ DEGLI OPERATORI TELECOM ITALIA S.P.A. E VODAFONE OMNITEL NV

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante "*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*";

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante "*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 34/12/CONS;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), n. 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), n. 2002/21/CE ("direttiva quadro"), n. 2002/22/CE ("direttiva servizio universale"), come modificate dalle direttive 2009/136/CE e 2009/140/EC;

VISTA la direttiva n. 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (c.d. direttiva R&TTE);

VISTA la direttiva 2009/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande

di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonica mobile terrestre nella Comunità;

VISTA la decisione n. 2009/766/CE della Commissione Europea, del 16 ottobre 2009, *relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità*, come modificata dalla decisione n. 2011/251/UE;

VISTA la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, *che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, nel testo consolidato aggiornato, in particolare con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 (il “Codice”);

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 21 novembre 2008 che approva il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

VISTE le delibere n. 127/01/CONS (Telecom Italia) e n. 128/01/CONS (Vodafone), del 14 marzo 2001, aventi ad oggetto *“Licenza individuale per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico in tecnica GSM e l'installazione della relativa rete sul territorio nazionale”*;

VISTA la delibera n. 541/08/CONS, del 17 settembre 2008, recante *“Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica”*;

VISTA la delibera n. 282/11/CONS, del 18 maggio 2011, recante *“Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz”*;

CONSIDERATO che l'art. 25, comma 6, del Codice, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007 (c.d. legge Bersani), all'art. 1 bis, e dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede che *“Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,*

in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza”;

CONSIDERATO che, con nota della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico – (di seguito anche Ministero) n. 13985 del 5 marzo 2014, acquisita con prot. AGCOM n. 11309 dell'11 marzo 2014, sulla base delle istanze degli operatori Telecom Italia e Vodafone di proroga delle proprie autorizzazioni e diritti d'uso ex licenze individuali per il servizio GSM nelle bande 900 e 1800 MHz, la cui scadenza è al momento fissata al 31 gennaio 2015, presentate ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 40 del 2007, è stato richiesto dal Ministero il parere dell'Autorità sulla concessione della proroga, a fronte della corresponsione dei contributi previsti per l'utilizzo delle frequenze, agli operatori richiedenti, in una prima fase fino al 30 giugno 2018, data di scadenza dell'autorizzazione del terzo gestore GSM nazionale (WIND Telecomunicazioni), in tal modo provvedendo ad un allineamento delle relative scadenze;

CONSIDERATO che le richieste dei gestori mobili Telecom Italia e Vodafone di proroga delle proprie autorizzazioni GSM presentate al Ministero riguardano un periodo eccedente il 30 giugno 2018;

CONSIDERATO a tale proposito che il Ministero, nel richiedere il parere dell'Autorità, ha posto in evidenza che, poiché la necessità di utilizzo della tecnologia GSM potrebbe successivamente protrarsi anche oltre il 2018, in considerazione dell'elevata consistenza della clientela solo GSM, dell'esistenza di terminali o altri apparati (incluse le reti *machine-to-machine*) in grado di utilizzare esclusivamente la tecnologia mobile GSM/EDGE e dei tempi di adeguamento delle reti mobili, non si esclude che si possa ipotizzare una proroga dell'uso delle bande 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM anche oltre la data del 30 giugno 2018;

CONSIDERATO che le istanze degli operatori Telecom Italia e Vodafone sono state presentate ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 40 del 2 aprile 2007, e quindi ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, e contengono un piano tecnico finanziario a sostegno della richiesta la cui congruità, ai sensi della medesima previsione di legge, deve essere valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie ed all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori;

CONSIDERATO che i detti piani tecnico-finanziari sono stati trasmessi all'Autorità dal Ministero con la nota citata dell'11 marzo 2014, al fine dell'appropriato esame, e che l'Autorità ha richiesto ad uno degli operatori una integrazione del proprio piano, acquisita con prot. AGCOM n. 13456 del 24 marzo 2014;

CONSIDERATO che l'art. 29, comma 1, del Codice, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede che *“Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorità, tra l'altro: a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11; c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni; d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori; e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati”*;

RITENUTO quindi necessario, ai fini delle valutazioni dell'Autorità, procedere, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, del Codice, in particolare consentendo alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni in merito al tema in esame, in accordo al principio di trasparenza, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È avviata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, una consultazione pubblica, allo scopo di acquisire ogni informazione e posizione delle parti interessate, sull'ipotesi di prolungamento fino al 30 giugno 2018 della durata dei diritti d'uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM degli operatori Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel NV, ai fini delle valutazioni dell'Autorità sulla congruità dei piani degli operatori richiedenti.
2. Le modalità di partecipazione sono riportate nell'allegato A della presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
3. Le comunicazioni da parte dei soggetti interessati dovranno essere inviate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Roma, via Isonzo 21/b.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 maggio 2014

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani